INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DALL'EMERGENZA DIOSSINA NELLA CAMPANIA

Art. 1

Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali

Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. A decorrere dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi e' limitato fino a 13.000 euro per impresa; puo' essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; e' concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie assegnate a ogni singola regione ed e' alternativo alla concessione del

prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamita' naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria delle avversita' atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 e' stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

Versione in vigore dal 27 luglio 2003, non più in vigore dal 26 settembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-comparto-agricolo-colpito-da/art-1-fondo-di-solidarieta-nazionale-per-le-calamita-naturali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it